

REGOLAMENTO IN MATERIA DI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI DEI PROFESSORI E RICERCATORI DELL'UNIVERSITÀ MAGNA GRAECIA DI CATANZARO

CAPO I

Principi generali

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina gli incarichi esterni ai propri doveri di ufficio delle professoressa e dei professori e delle ricercatrici e dei ricercatori universitari, anche a tempo determinato, dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro (di seguito "Università"), ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010, dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 e degli artt. 13, 14 e 15 del d.P.R. 382/1980, nel rispetto, altresì, dei principi di cui alla legge n. 190/2012 e s.m.i., al d.lgs. n. 235/2012, oltre che ai d.lgs. n. 33/2013, n. 39/2013, n. 175/2016 e sulla base delle indicazioni contenute nell'aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione — Sezione Università approvato con delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017, recepite nell'Atto di indirizzo del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del 14 maggio 2018.

2. Il presente regolamento non si applica:

- 1) ai docenti con regime di impegno a tempo definito, salvo quanto previsto dall'art 2, commi 2 e 3, nonché dagli artt. 5 e 6 del presente Regolamento;
- 2) nei confronti dei professori e ricercatori di materie cliniche che prestano servizio presso strutture convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, limitatamente allo svolgimento dell'attività libero-professionale, per la quale si rinvia alla specifica normativa;
- 3) agli incarichi di insegnamento presso altre Università, in ordine ai quali si fa rinvio alle specifiche previsioni normative e regolamentari.

Art. 2¹

Attività incompatibili con lo status di professore o ricercatore

1. Per tutti i professori e ricercatori, anche a tempo determinato, è fatto divieto di svolgere le seguenti attività extraistituzionali

- a) l'esercizio del commercio e dell'industria, fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e del

¹ Articolo modificato con D.R. n. 528 del 15.04.2024

- d.lgs. 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina in materia dettata dallo specifico Regolamento di Ateneo;
- b) l'esercizio di attività artigianale ed agricola di tipo imprenditoriale salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lett. c) del presente Regolamento per i professori e i ricercatori con regime di impegno a tempo definito;
 - c) l'attività di amministratore di condominio esercitata in modo continuativo e a scopo di lucro e che non riguardi l'immobile ove è ubicata la propria abitazione principale;
 - d) gli incarichi che richiedono l'impiego di mezzi, beni ed attrezzature di proprietà dell'Ateneo e di cui il docente dispone per la propria attività didattica o di ricerca istituzionale o che dovrebbero svolgersi nei locali dell'Ateneo, salvo che l'incarico sia conferito dall'Autorità Giudiziaria. In tal caso i costi relativi all'utilizzo di mezzi, beni ed attrezzature di proprietà dell'Ateneo saranno rimborsate al Dipartimento secondo le tariffe approvate dalla medesima Struttura;
 - e) l'assunzione di rapporti di lavoro di natura subordinata, anche a tempo determinato, alle dipendenze di soggetti pubblici o privati, fuori dei casi di cui all'art. 13, comma 1, del d.P.R. 382/1980 e agli artt. 6, comma 12 (svolgimento di attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri), e 7, comma 1 (svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale) della Legge n. 240/2010;
 - f) la partecipazione in qualità di socio a società di persone, con esclusione dei casi in cui la responsabilità del socio partecipante sia limitata per legge o per atto costitutivo della società, come nel caso di socio accomandante nelle società in accomandita semplice e di socio con responsabilità limitata, ex art. 2267 c.c. nella società semplice. Risulta, invece, compatibile la partecipazione quale socio a società di capitali, purché la stessa non comporti l'assunzione di cariche gestionali; È fatto salvo quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, lett. a) per i professori con regime di impegno a tempo definito
 - g) l'assunzione di incarichi istituzionali e gestionali in società anche a scopo di lucro, salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lett. c) per i professori e i ricercatori a tempo pieno e dall'art. 6, comma 3, per i professori e i ricercatori a tempo definito.
 - h) le attività libero-professionali a favore di terzi, consistenti in una prestazione d'opera intellettuale, salvo i casi in cui la prestazione sia resa a titolo personale e non in forma abituale sistematica, prevalente e organizzata e fatto salvo quanto previsto all'art. 4 del presente regolamento. L'attività oggetto dell'incarico non può, in ogni caso, limitare o compromettere l'impegno del docente in Ateneo. In questi casi nella comunicazione prevista dall'art. 11 del presente regolamento, il docente è tenuto a precisare che la prestazione è resa in qualità di esperto della materia, studioso della relativa disciplina, mediante applicazione dei risultati conseguiti con i propri studi e riconducibile al settore concorsuale di afferenza;
 - i) le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori, ovvero direzione dell'esecuzione

e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico, di cui all'art. 113, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., svolte in favore di soggetti privati o pubblici;

j) le attività definite espressamente incompatibili da specifiche disposizioni legislative o regolamentari, quali, a titolo meramente esemplificativo, l'art. 1, comma 818, della Legge n. 296/2006 (incarichi di direttore generale, direttore scientifico, direttore amministrativo e direttore sanitario degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288) e l'art. 53, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 165/2001

l) tutti gli incarichi per i quali, essendo necessaria l'autorizzazione, questa non è stata rilasciata.

2. Sono incompatibili anche con il regime di impegno a tempo definito le attività di cui alle lettere a), b), d), e), f), g), j), e l) del comma 1 del presente articolo.

3. In ogni caso, indipendentemente dal regime di impegno, nell'espletamento di incarichi esterni i professori e i ricercatori, anche a tempo determinato, non possono svolgere attività:

a) che per loro natura e intensità rappresentino detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'Ateneo;

b) che possano arrecare pregiudizio al prestigio e all'immagine dell'Università-

c) il cui svolgimento possa determinare situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, con l'Ateneo, tali da pregiudicare l'imparziale esercizio delle funzioni attribuite al docente; in tal caso il docente o ricercatore è obbligato ad astenersi dallo svolgimento dell'attività, segnalando ogni situazione di conflitto di interessi, anche potenziale.

CAPO II

Disposizioni per Professori, Ricercatori a tempo pieno

Art. 3²

Attività compatibili previa autorizzazione

1. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere, previa autorizzazione, attività e funzioni esterne ai propri doveri di ufficio, purché non si determinino situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse, con l'Università e a condizione, comunque, che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'Ateneo nel rispetto dei limiti complessivi del trattamento economico stabiliti nelle norme di legge.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 13, comma 1, del d.P.R. 382/1980 e dall'art. 7, comma 1, della Legge n. 240/2010, i professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì

² Articolo modificato con D.R. n. 528 del 15.04.2024

svolgere, previa autorizzazione, a condizione che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'Università e non determini una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi, con l'Ateneo:

- a) compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro;
- b) incarichi istituzionali e gestionali in enti pubblici e privati senza scopo di lucro, ivi compresi gli enti e le società in house, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera 1) del presente Regolamento;
- c) incarichi istituzionali e gestionali presso enti pubblici o privati anche a scopo di lucro, purché siano svolti in regime di indipendenza qualora la carica ricoperta non comporti l'assunzione di poteri esecutivi individuali
- d) incarichi di arbitro, di segretario o di componente di collegi arbitrali, purché gli stessi non abbiano ad oggetto contratti sottoscritti o, comunque contenziosi che coinvolgano anche indirettamente l'Ateneo o l'Azienda Ospedaliera presso la quale è svolta l'attività assistenziale;
- e) partecipazione a commissioni giudicatrici di cui al Codice dei contratti pubblici;
- f) incarichi di natura non gestionale, quale componente di organi di controllo, ispettivi, di vigilanza e di valutazione di enti e società pubblici e privati. Rientrano, tra gli altri, nell'obbligo di preventiva autorizzazione le funzioni di componente di Nucleo di Valutazione di Università e degli Organismi Indipendenti di Valutazione (O.I.V.), ex art. 6 del d.P.R. n. 105/2016;
- g) incarichi per designazione di Pubbliche Autorità, nell'ambito dei poteri loro attribuiti da leggi e regolamenti;
- h) incarichi presso enti e organismi, pubblici o privati senza scopo di lucro, operanti anche in sede internazionale, fatte salve le ipotesi per le quali è disposto il collocamento in aspettativa anche non retribuita;
- i) incarichi di sub commissario prefettizio, commissario liquidatore di cooperative ed altri incarichi di commissariamento o sub commissariamento previsti da leggi, regolamenti o atti delle pubbliche autorità;
- j) incarichi di interprete e traduttore, che esulino dalle attività di ricerca e di studio, a meno che non rientrino nelle attività pubblicistiche proprie del docente universitario;
- k) incarichi di curatore fallimentare.

Art. 4

Attività compatibili e non soggette ad autorizzazione

1. Sono compatibili con lo status di professore o ricercatore universitario e non soggette ad autorizzazione tutte le attività, che rientrano tra i compiti e i doveri di ufficio e, salvo il rispetto degli obblighi istituzionali, le attività a titolo gratuito, che non determinino situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi con l'Ateneo e che per loro natura e intensità non

rappresentino detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'Ateneo.

2. I professori e i ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente, senza necessità di autorizzazione, sia a titolo gratuito, sia a titolo oneroso, a condizione che l'incarico non determini, una situazione anche potenziale di conflitto di interessi con l'Università, le seguenti attività:

- a) attività di valutazione e di referaggio;
- b) lezioni e seminari di carattere occasionale;
- c) attività di collaborazione e ricerca scientifica presso strutture pubbliche, nonché di partecipazione ad organi collegiali di consulenza tecnico scientifica dello Stato, degli enti pubblici e a partecipazione pubblica, degli enti di ricerca e cultura in genere, dell'autorità governativa e degli altri Organi costituzionali dello Stato;
- d) attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché partecipazione a convegni e seminari accademici;
- e) attività pubblicistiche ed editoriali, nonché collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- f) incarichi gratuiti o per i quali è corrisposto il solo rimborso delle spese documentate;
- g) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione
- h) partecipazione a commissioni in ambito universitario, partecipazione a commissioni di studio e valutazione scientifica presso altri Atenei, pubbliche amministrazioni o enti privati senza scopo di lucro, nonché partecipazione a commissioni di concorso o di esame, o partecipazione a comitati tecnici e commissioni ministeriali, e/o regionali o di altri Enti pubblici;
- i) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali, nel rispetto di quanto previsto dal relativo Regolamento di Ateneo;
- j) attività presso enti e associazioni senza scopo di lucro a carattere nazionale o internazionale, quali, a titolo meramente esemplificativo: associazioni di volontariato, sportive, ricreative, culturali e scientifiche, comunque non caratterizzate da assiduità o impegno;
- k) attività di collaborazione e consulenza scientifica, eventualmente anche nella forma di pareri, relazioni o studi;
- l) incarichi di perizie e consulenze tecniche ovvero espletamento di funzioni di commissario ad acta, rispettivamente conferiti o nominati dall'Autorità Giudiziaria o dall'Ufficio del Pubblico Ministero, o su incarico dell'Ateneo; incarichi di perizie e consulenze conferite da una parte in giudizio penale, civile, amministrativo, contabile, tributario, purché non si configurino come attività libero - professionale,
- m) ogni altro incarico retribuito, il cui oggetto non sia ricompreso tra le attività incompatibili, di cui all'art. 2, comma 1, o soggette ad autorizzazione, di cui all'art 3,

comma 2, e che soddisfi le condizioni prescritte dall'art. 2, comma 3, del presente Regolamento.

3. Le attività non soggette ad autorizzazione non devono essere svolte con continuità e sistematicità o comunque con modalità tali da essere configurabili come attività libero professionali.

4. Per gli incarichi affidati con delibera o su proposta degli Organi di governo dell'Università e da espletarsi in nome dell'Università stessa, la deliberazione ha valore di autorizzazione.

5. Qualora le suddette attività siano a titolo oneroso o siano sovrapposte con l'attività didattica (lezioni od esami) è necessaria una comunicazione preventiva alla struttura didattica di appartenenza almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività stessa, negli altri casi i docenti sono tenuti a comunicare gli incarichi ricevuti in sede di rendicontazione annuale delle attività didattiche.

Capo III

Disposizioni per Professori, Ricercatori ed Assistenti ordinari a tempo definito

Articolo 5

Attività compatibili

1. I professori e i ricercatori a tempo definito, oltre alle attività consentite ai docenti con regime di impegno a tempo pieno, possono svolgere, nel rispetto dei propri obblighi istituzionali:

- a) attività libero-professionali svolte in forma individuale o attraverso la partecipazione a società tra professionisti;
- b) attività di lavoro autonomo anche continuative;
- c) attività artigianali e agricole di tipo imprenditoriale che consistano nella mera partecipazione in società agricole a conduzione familiare con impegno non abituale e continuato;
- d) incarichi di presidente, amministratore, componente di organo di indirizzo di fondazioni, associazioni, o altri enti senza scopo di lucro;
- e) incarichi istituzionali e gestionali in enti pubblici e privati senza scopo di lucro, ivi compresi gli enti e le società in house.

Articolo 6

Attività incompatibili e attività soggette ad autorizzazione

1. Oltre alle attività indicate all'art. 2, comma 3, del presente Regolamento, i Professori e i ricercatori universitari a tempo definito, non possono svolgere le attività non consentano il pieno rispetto degli obblighi istituzionali degli stessi docenti.

2. Qualora il professore o il ricercatore ritenga sussistere una situazione anche potenziale di conflitto di interessi, è tenuto a darne comunicazione.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera 1) del presente Regolamento, dall'art. 13, comma 1, del d.P.R. 382/1980 e dall'art. 7, comma 1, della Legge n. 240/2010, i professori e i ricercatori universitari a tempo definito possono assumere incarichi istituzionali e gestionali in società anche a scopo di lucro, esclusivamente a condizione che:

- a) la carica ricoperta non comporti la titolarità di alcun autonomo potere attribuito per legge, per statuto o per delega, come per esempio nel caso degli amministratori indipendenti delle società quotate, oppure la carica, sulla base di una disposizione di legge, regolamento o statuto, sia ricoperta su designazione di enti o amministrazioni pubbliche, o organismi in controllo di pubbliche amministrazioni e imprese pubbliche;
- b) l'incarico sia autorizzato nei modi e nelle forme previsti dal Capo IV del presente Regolamento.

CAPO IV Procedura di autorizzazione

Articolo 7 Presupposti per il rilascio dell'autorizzazione

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione deve essere verificata.
 - a) la compatibilità dell'incarico retribuito con il regime di impegno del docente e con le fonti normative in materia;
 - b) la natura, la durata, il tipo di incarico;
 - c) la compatibilità con l'assolvimento dei compiti istituzionali;
 - d) il carattere occasionale dell'incarico.
2. L'attività medesima deve essere svolta in orario diverso da quello da destinare ai compiti istituzionali, al di fuori dei locali universitari e non può prevedere l'utilizzazione di apparecchiature, risorse finanziarie e strumenti della struttura di appartenenza o di altra struttura dell'Ateneo, salvo che l'incarico sia stato conferito dall'Autorità Giudiziaria o dall'Ufficio del Pubblico Ministero.

Articolo 8 Procedura per il rilascio dell'autorizzazione

1. La richiesta di autorizzazione è presentata al Direttore di Dipartimento e deve contenere i seguenti elementi:
 - a) il nominativo del dipendente e relativo codice fiscale;
 - b) il soggetto che intende conferire l'incarico, precisando la natura giuridica dello stesso, il codice fiscale e/o la Partita IVA, nonché la sede legale del medesimo;
 - c) l'oggetto dell'incarico;
 - d) le modalità di svolgimento dell'incarico con riguardo al luogo, alla durata, all'impegno orario richiesto per il suo espletamento;

- e) l'attestazione del carattere occasionale dell'incarico;
 - f) il compenso lordo previsto o presunto.
2. La richiesta deve essere avanzata di norma almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'attività stessa, o, in difetto, non appena il docente interessato ha notizia dell'intenzione del Committente di conferirgli l'incarico; l'attività non può in alcun modo avere luogo senza il rilascio della preventiva autorizzazione.
 3. In presenza di incarichi conferiti in data anteriore ad assunzione, trasferimento od opzione per il regime di impegno a tempo pieno, al fine del completamento dei medesimi, deve essere presentata nuova domanda di autorizzazione.
 4. Sulle richieste di autorizzazione competente a decidere è il Rettore, sentito il Direttore del Dipartimento di afferenza del Docente interessato. Per il Rettore, la competenza sulle autorizzazioni ad eventuali incarichi extra istituzionali spetta al Senato Accademico. Per il Direttore di Dipartimento spetta al Rettore.
 5. Entro e non oltre il termine di cui al comma 6 del presente articolo, valutata la sussistenza delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, ivi compresa la verifica di situazioni attuali o potenziali di conflitto di interessi, il Rettore comunica l'accoglimento o l'eventuale motivato diniego.
 6. Il provvedimento di rilascio o di diniego dell'autorizzazione deve essere adottato entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta.

CAPO V

Il presente regolamento sostituisce *la norma regolamentare sulle modalità di comunicazione o di richiesta di autorizzazione per lo svolgimento di attività extraistituzionali (emanata con D.R. n. 319 del 26/04/2012)*, che decade al momento di entrata in vigore del presente regolamento